

# LO STATUS DEL MARE EGEO TRA RIVENDICAZIONI NAZIONALI E DIRITTO INTERNAZIONALE (\*)

ANDREA CALIGIURI

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La delimitazione del mare territoriale. - 3. La delimitazione della piattaforma continentale. - 4 Il diritto delle isole egee a propri spazi marini. - 5. Lo status giuridico di alcune isole, isolotti e scogli dell' Egeo. - 6. La questione della smilitarizzazione delle isole greche dell' Egeo orientale. - 7. Osservazioni conclusive.

1. Il Mare Egeo è un mare semichiuso<sup>1</sup> compreso tra la costa orientale della Grecia, le isole greche di Creta e del Dodecanneso e la costa occidentale della Turchia; esso è ricco di oltre 3000 isole, isolotti e scogli e per questa ragione, in passato, i Veneziani lo definirono un *archipelagos*<sup>2</sup>. Il suo status giuridico è stato determinato in base alle clausole dei trattati di pace di Losanna (1923)<sup>3</sup> e di Parigi (1947)<sup>4</sup>, ma è stato successivamente messo in discussione per i contrasti esistenti tra Grecia e Turchia sull'interpretazione delle clausole dei due trattati e delle nuove norme, convenzionali e consuetudinarie, del diritto internazionale del mare.

Esamineremo, di seguito, i principali aspetti legati al problema della delimitazione delle zone marittime dell' Egeo; inoltre, una speciale attenzione verrà data alla disputa territoriale su alcuni isolotti e

---

(\*) Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del Progetto coordinato C.N.R. n.41, Fondo n.98.03870.CT09: «L'allargamento dell'Unione Europea agli Stati del Mediterraneo e la tutela delle specificità nazionali: dalla cooperazione all'integrazione». Tale scritto è la versione italiana del contributo in lingua francese che sarà pubblicato negli Atti del Convegno «Il Mediterraneo e il diritto del mare all'alba del XXI secolo» - Napoli, 22 e 23 Marzo 2001.

<sup>1</sup> L'articolo 122 della Convenzione sul diritto del mare (1982) definisce 'mare chiuso o semichiuso' «un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri».

<sup>2</sup> Il significato della parola arcipelago, che era originariamente utilizzata per designare il Mare Egeo, ha mutato radicalmente significato in seguito alla III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare e alla Convenzione di Montego Bay (articoli 46-54). Il termine arcipelago indica «un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese ed altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale». Esso è legato ormai al concetto di «Stato-arcipelago», cioè di «uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole»; la Grecia non può, pertanto, definirsi uno Stato-arcipelago. Sulla nozione di arcipelago si veda: SYMONIDES, *Archipelagic States: A new Concept in the Law of the Sea*, in *Int. Rel.*, 1984, 39 ss.; D'AGOSTO, *Il nuovo istituto delle acque arcipelaghe e la sua recente evoluzione*; in *St. Mar.*, 1987, 48 ss.

<sup>3</sup> *Treaty of Lausanne*, League of Nations Treaty Series, 28.

<sup>4</sup> *Trattato di Pace con l'Italia (Parigi - 10 feb. 1947)*, in ALCHIERI, *La Diplomazia contemporanea. Raccolta di documenti diplomatici (1815 - 1956)*, Padova, 1959, 237 ss.

scogli dell'Egeo, partendo dall'esame delle clausole territoriali dei citati trattati del 1923 e del 1947; e, infine, si farà un accenno alla questione della smilitarizzazione delle isole dell'Egeo orientale, la cui base giuridica si rintraccia negli stessi strumenti internazionali che ne stabiliscono i diritti di sovranità.

2. Attualmente, sia la Grecia che la Turchia esercitano la loro sovranità su un mare territoriale che ha una larghezza massima di 6 miglia nautiche<sup>5</sup>, e, pertanto, una buona porzione dell'Egeo rimane sottoposto al regime giuridico dell'alto mare.

La disputa sull'estensione del mare territoriale<sup>6</sup> si è inasprita, a partire dal 1995, quando la Grecia, in seguito alla ratifica della Convenzione delle N.U. sul diritto del mare del 1982<sup>7</sup>, manifestò l'intenzione di dare attuazione pratica all'articolo 3, che prevede: «Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione».

L'applicazione di questa norma comporterebbe per la Grecia la possibilità di accrescere, nell'Egeo, il proprio mare territoriale dall'attuale 43,5% al 71,5%, mentre il mare territoriale della Turchia, qualora anche questo Stato estendesse fino a 12 miglia nautiche il suo mare territoriale, crescerebbe del solo 1,2% (dal 7,5% all'8,7%) e l'area di alto mare sarebbe drasticamente ridotta dall'attuale 49% al 19,7%.

Un risultato analogo, in termini di vantaggi per la Grecia, si avrebbe anche se le conseguenze dirompenti prodotte dall'articolo 3

<sup>5</sup> La legge greca 230/1936 così dispone: «*The extent of the territorial sea is fixed at six nautical miles from the coast, without prejudice to provisions in force concerning special matters, with respect to which the territorial zone shall be delimited at a distance either larger or smaller than six miles*».

La legge turca 476/1967 così dispone: «*Article 1: Turkish territorial waters constitute an integral part of the Turkish territory. The width of the Turkish territorial sea is six nautical miles ...*

*Article 2: As against states claiming wider territorial waters, the width of Turkish territorial waters is determined on the basis of reciprocity*».

Si noti che la legge greca 230 del 1936 è alla base di una disputa greco-turca concernente lo spazio aereo nazionale greco, fissato ad un'estensione di 10 miglia nautiche, cioè 4 miglia oltre la delimitazione esterna del mare territoriale. La Turchia ha contestato ufficialmente tale estensione basandosi sull'articolo 1 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (1944), il quale stabilisce che «ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio», e sul successivo articolo 2, che definisce territorio di uno Stato «lo spazio terrestre e le acque territoriali ad esso adiacenti sotto la sovranità, la supremazia, la protezione od il mandato di tale Stato». Sulla specifica questione si veda, tra l'altro, SYRIGOE, *The Status of the Aegean Sea according to International Law*, Athens, 1997.

<sup>6</sup> La disputa sulla delimitazione del mare territoriale è legata anche al contenzioso sui diritti di sovranità su alcune isole nel Mare Egeo (c.d. *Gray Areas*): vedi *infra* paragrafo 5 di questo scritto.

<sup>7</sup> Legge greca 2321 del 31 maggio 1995.

nel caso di specie fossero attenuate dall'applicazione della norma particolare dell'articolo 15 della Convenzione, la quale stabilisce che «Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati...», e questo perché le isole greche dell'Egeo hanno diritto a un loro proprio mare territoriale secondo le modalità stabilite dall'articolo 121 della Convenzione (sullo specifico problema delle zone marittime delle isole ci soffermeremo, però, di seguito).

Sulla base di questi dati, la Turchia ha minacciato, con una risoluzione adottata dalla Grande Assemblea Nazionale Turca il 9 giugno 1995, che qualora questa situazione si fosse realizzata, il governo di Ankara avrebbe considerato tale azione una violazione dei suoi «interessi vitali», riservandosi il diritto di ricorrere anche all'uso della forza per la loro difesa. Ma, tralasciando gli aspetti politici della controversia, pur sottolineando la contrarietà dell'azione minacciata al principio del divieto dell'uso della forza sancito nell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, esaminiamone quelli giuridici.

La Grecia ha affermato che la norma dell'articolo 3 riflette il progressivo sviluppo della prassi degli Stati e codifica una norma di diritto internazionale generale; inoltre, fa osservare che, qualora l'estensione del suo mare territoriale fosse di 12 miglia nautiche, la Turchia non subirebbe danni alla propria rete di traffici commerciali marittimi, e ciò in ragione del diritto di passaggio inoffensivo garantito, in base agli articoli 17-26 della Convenzione di Montego Bay, a tutte le navi degli Stati terzi; tale diritto è anche estendibile alle navi da guerra, con il solo obbligo per queste ultime dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero<sup>8</sup>.

Al contrario, la Turchia ha sottolineato come il limite delle 12 miglia non sia né obbligatorio né automaticamente applicabile, facendo leva, inoltre, sulle particolari caratteristiche geografiche del Mare Egeo, le quali devono essere tenute in conto nella delimitazione del mare territoriale tra i due Stati<sup>9</sup>. Quest'ultimo aspetto sarebbe desumibile

<sup>8</sup> Articolo 30 della Convenzione di Montego Bay: «Se una nave da guerra non si attiene alle leggi e ai regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio attraverso il suo mare territoriale, e ignora la richiesta di adeguarvisi, lo Stato costiero può pretendere che essa abbandoni immediatamente il mare territoriale». Sull'argomento si veda: CATALDI, *Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale*, Milano, 1990.

<sup>9</sup> La Turchia, in effetti, nelle sessioni di Caracas (II, 1974) e di New York (IV, 1976) della III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, presentò alcuni progetti di articoli concernenti, fra l'altro, il limite esterno del mare territoriale. Da essi emergeva l'intento di introdurre il principio generale per cui il diritto di uno Stato costiero di stabilire detto limite doveva essere esercitato senza pregiudizio dei diritti e interessi degli Stati costieri vicini; in particolare, per mari semichiusi, la Turchia proponeva un sistema di delimitazione basato sull'accordo fra gli Stati costieri interessati, conformemente a principi equi (Si vedano i documenti A/CO-

dalla prassi giurisprudenziale internazionale. La Turchia si richiama, infatti, alla sentenza Regno Unito c. Norvegia in materia di pescherie (1951)<sup>10</sup>, in cui la Corte internazionale di Giustizia affermò che la delimitazione di aree marine ha una rilevanza internazionale e che, comunque essa non dipende semplicemente dalla volontà dello Stato costiero: la validità di una delimitazione «*with regard to other States depends upon international law*»; lo stesso principio è ribadito anche nelle sentenze Germania c. Islanda (1974)<sup>11</sup> e Regno Unito c. Islanda (1974)<sup>12</sup> in materia di pescherie. In altre parole, l'opponibilità legale di una delimitazione unilaterale nei confronti di Stati terzi è legata alla sua accettazione da parte di detti Stati; si può, quindi, condividere pienamente l'affermazione secondo cui «*bilateralism is inherent in delimitation*»<sup>13</sup>.

In aggiunta, la disposizione dell'articolo 3 incontrerebbe un limite, anche, nell'enunciato dell'articolo 300 della stessa Convenzione di Montego Bay, che così recita: «Gli Stati contraenti devono adempiere in buona fede gli obblighi assunti a termine della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in modo tale che non costituisca un abuso di diritto».

Dunque, l'estensione del mare territoriale da parte della Grecia oltre le 6 miglia, con totale noncuranza della natura particolare di mare semichiuso propria del Mar Egeo, nonché dei diritti storici e degli interessi degli Stati costieri, costituirebbe, chiaramente, una violazione delle norme convenzionali. Ma su questo punto la Grecia, confortata dai lavori preparatori dell'articolo 300, ha replicato che l'articolo in questione ha la sola funzione di ribadire il principio della buona fede, come desumibile dall'articolo 2, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite, e la norma generale *pacta sunt servanda*.

Tuttavia, la norma della Convenzione su cui la Turchia ha focalizzato la sua attenzione è l'ultima parte dell'articolo 15, la quale prevede che in caso di delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti, il criterio della linea mediana non debba applicarsi «quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati»; titoli storici che deriverebbero dal fatto che la Turchia si considera lo Stato successore dell'Impero Ottomano ed è uno degli Stati firmatari del Trattato di Losanna del 1923.

---

NF.62/C.2/L.8, A/CONF.62/C.2/L.9, A/CONF.62/C.2/L.90 riprodotti in *UNCLOS III, Official Records*, Vol. III, 188 e Vol. V, 202).

<sup>10</sup> *Anglo-Norwegian Fisheries Case, Judgment*, in *ICJ Reports*, 1951, 116 ss.

<sup>11</sup> *Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Judgment*, in *ICJ Reports*, 1974.

<sup>12</sup> *Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland), Judgment*, in *ICJ Reports*, 1974, 3 ss.

<sup>13</sup> WEIL, *The Law of Maritime Delimitation-Reflections*, Cambridge, 1989, 110.

Rimane, tuttavia, il dubbio circa l'interpretazione da dare al concetto di «altre circostanze speciali», la cui rilevanza non è di scarsa importanza nel processo di delimitazione.

A tal proposito, non ci rimane che esaminare come la giurisprudenza internazionale abbia affrontato la questione. Nel caso del Canale di Beagle (1977)<sup>14</sup>, il Tribunale arbitrale enunciò delle linee guida per tracciare la frontiera tra acque contigue: «*une mélange de considérations liées à la dépendance des eaux, la configuration des côtes, l'équidistance, ainsi que le souci de commodité et de navigabilité afin de permettre autant que possible à chaque partie de naviguer dans ses propres eaux*». La sentenza arbitrale sulla delimitazione della frontiera marittima Guinea/Guinea Bissau (1985)<sup>15</sup> aggiunse che «*Pour faire reposer une délimitation sur une base équitable et objective, il faut autant que possible chercher à assurer à chaque Etat le contrôle des territoires maritimes situés en face des ses côtes et dans leur voisinage*». Tali criteri di delimitazione potrebbero essere utilizzati, *mutatis mutandi*, anche nella delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte.

Si tenga presente che nessuna valenza va data alla dichiarazione resa il 24 febbraio 1983, in chiusura dei lavori della Terza Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, con cui la Turchia si è definita *persistent objector* per quanto concerne la formazione della norma consuetudinaria che fissa a 12 miglia nautiche la larghezza del mare territoriale<sup>16</sup>. Sembra, infatti, assurdo pensare che occorra la prova dell'accettazione della norma consuetudinaria da parte dello Stato nei cui confronti questa è invocata, perché se tale prova fosse necessaria la consuetudine verrebbe a configurarsi, come in effetti è ancora sostenuto da una parte della dottrina, come accordo tacito piuttosto che come norma generale. Ciò trova conferma, ancor più, nel fatto che la stessa Turchia, con una legge del 1982<sup>17</sup>, ha riconosciuto la legittimità dell'estensione del mare territoriale al di là delle 6 miglia nautiche, purché conforme a principi di equità e tenendo conto delle caratteristiche geografiche delle zone di mare interessate. Essa ha, infatti, adottato il limite esterno delle 12 miglia nelle acque territoriali del Mar Medi-

<sup>14</sup> *Beagle Channel Arbitration (Argentina v. Chile)*, 22 Apr. 1977, in *ILR*, 52, 93 ss.

<sup>15</sup> *Guinea/Guinea-Bissau Maritime Delimitation*, 14 Feb. 1985, in *ILR*, 77, 636 ss.

<sup>16</sup> Si legge nella dichiarazione, specie con riferimento alla delimitazione dei mari semichiusi: «*Turkey, in the course of the preparatory stages of the Conference as well as during the Conference, has been a persistent objector to the 12-mile limit. As far as the semi-closed seas are concerned, the amendments submitted and the statements made by the Turkish delegation manifest Turkey's consistent and unequivocal refusal to accept the 12-mile limit on such seas ... In view of the foregoing considerations, the 12-mile limit cannot be claimed vis-à-vis Turkey*» (La dichiarazione è riprodotta in *UNCLOS III, Official Records*, vol. XVII, 242 ss.). Sull'argomento si veda: PENTASSUGLIA, *La rilevanza dell'obiettore persistente nel diritto internazionale*, Bari, 1996.

<sup>17</sup> *Territorial Waters Act, 2674*, in *Official Turkish Gazette*, 20 May 1982.

terraneo e del Mar Nero<sup>18</sup>. Ci sembra, dunque, ragionevole desumere che la Turchia abbia di fatto aderito alla norma delle 12 miglia, avendola accolta nel proprio ordinamento, pur insistendo su taluni specifici aspetti connessi alla sua applicazione.

Da quanto sin'ora detto e constatato che i due Stati non sono contemporaneamente parti contraenti della stessa convenzione, quella di Montego Bay del 1982, i loro rapporti nel settore del diritto del mare possono essere regolati solo in base a quelle norme di diritto internazionale a cui entrambi sono vincolati, ovvero, nel nostro caso, esclusivamente a norme di diritto generale che tuttavia rimangono di difficile identificazione, salvo qualche generico principio, come si può desumere dalla lettura della contraddittoria giurisprudenza internazionale. Si noti come neanche l'intervento delle istituzioni comunitarie nella disputa abbia rappresentato un fattore positivo. Infatti, essa, invece di porsi come mediatore tra le due parti, è diventata soggetto portatore di propri interessi specifici nella controversia, avendo sollecitato la Grecia ad estendere il proprio mare territoriale a 12 miglia nautiche, essendo l'unico Stato membro della Comunità a non avervi ancora provveduto<sup>19</sup>. Rimane, dunque, l'auspicio che si addivenga ad una composizione della controversia tramite un processo concordato dai due Stati, ma questo implica senza dubbio una comune volontà politica.

Un riferimento, infine, è d'uopo farlo circa il regime giuridico della «zona contigua marittima», cioè a quella porzione di mare, adiacente il mare territoriale, entro la quale lo Stato costiero si riserva l'esercizio di determinati diritti, quali il prevenire la violazione di proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione ed eventualmente di punirne la violazione<sup>20</sup>; una zona che sembra, tuttavia, oggi, aver perso d'importanza, dopo l'istituzione delle nuove aree marittime della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

Il carattere spiccatamente funzionale che la zona contigua presenta, rende in genere superflua una sua delimitazione, potendo due o più Stati esercitare gli stessi poteri di controllo e di repressione, secondo le proprie leggi, anche contemporaneamente nell'ambito dello stesso spazio marino. Questa affermazione trova conferma nella posizione assunta dalla stessa Convenzione di Montego Bay che ha ommesso la previsione di una specifica norma in materia di deli-

<sup>18</sup> *Decision of the Turkish Cabinet, 8/4762, 6 June 1982.*

<sup>19</sup> Il 27 aprile 1978, due anni prima dell'adesione della Grecia alle Comunità Europee, la Commissione europea adottò una risoluzione in cui invitava gli Stati membri, che non lo avessero ancora fatto, a estendere il loro mare territoriale a 12 miglia nautiche (*Official Journal of the European Communities*, C.146, 21 July 1978, 11). Successivamente, nel 1981 il Rapporto Fourcade relativo al territorio doganale della Comunità Europea parlava del diritto delle isole greche a reclamare un mare territoriale di 12 miglia allo stesso modo del continente (*Fourcade Report*, Document 1-234/81, PE 70.688/def, 27 May 1981).

<sup>20</sup> Articolo 33 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (1982).

mitazione di detta zona, pur fissandone la larghezza massima a 24 miglia nautiche dalla linea di base del mare territoriale<sup>21</sup>.

Tale situazione muta, tuttavia, radicalmente, allorquando mutino i poteri assegnati allo Stato costiero nell'ambito di detta zona. Dal combinato degli articoli 303, paragrafo 2<sup>22</sup>, e 33 della Convenzione di Montego Bay, si evince che la zona di mare di 24 miglia, corrispondente alla zona contigua marittima, viene utilizzata dalla Convenzione per attribuire allo Stato costiero il potere di prevenire e di reprimere la rimozione non autorizzata di oggetti archeologici e storici dalla zona stessa. Trattandosi, quindi di un istituto che attiene alla tutela di risorse, anche se atipiche, di pertinenza, quindi, di ciascuno Stato, in questo caso si pone indubbiamente la necessità di determinare con chiarezza le rispettive sfere spaziali di competenza di ciascuno di essi, procedendo alla delimitazione della zona, allorquando le distanze tra le coste contrapposte o contigue non consentano di applicare l'istituto nell'estensione massima consentita per esso dal diritto internazionale. Ed è qui che sorge il contrasto tra la posizione turca e quella greca. Data la lacuna presente nella Convenzione di Montego Bay circa i criteri di delimitazione della zona contigua tra Stati con coste opposte o coste adiacenti, la Turchia tende ad applicare per analogia, anche alla delimitazione della zona contigua, le norme sulla delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. Al contrario la Grecia propende per un'applicazione delle disposizioni relative alla delimitazione del mare territoriale, in quanto la natura e la larghezza di queste due zone è molto simile e perché è la stessa Convenzione di Montego Bay che, nella sua Parte II, collega il regime della zona contigua al mare territoriale<sup>23</sup>.

È, comunque, necessario constatare che i due Stati, nonostante abbiano adottato posizioni ufficiali divergenti circa i metodi di delimitazione della zona contigua marittima, non hanno mai inserito la questione nella disputa che li oppone circa la determinazione dello status giuridico del Mare Egeo.

<sup>21</sup> Per la Grecia il vantaggio dell'istituzione di una zona contigua risiede essenzialmente nel creare un legame tra il mare territoriale e la piattaforma continentale; mentre la Turchia, pur ribadendo che «*the rights of the coastal State in such a zone are limited and do not amount to sovereignty and thus cannot affect the rights of States over the high seas*» (*Kirka Statement*, in *UNCLÓS III, Official Records*, vol. XVII, part A, § 168), ha constatato come la zona contigua abbia perso la sua originaria importanza, data la possibilità per gli Stati di istituire proprie zone economiche esclusive e piattaforme continentali.

<sup>22</sup> Articolo 300, paragrafo 2, Convenzione di Montego Bay: «Al fine di controllare il commercio di questi oggetti (di carattere archeologico e storico scoperti in mare), lo Stato costiero può, in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo».

<sup>23</sup> Posizione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri greco espressa, in data 21 novembre 1992, dal Direttore del Dipartimento giuridico, Costantin P. Economidès.

3. Il problema della delimitazione della piattaforma continentale tra Grecia e Turchia risale *de facto* al 1973, quando importanti giacimenti di petrolio vennero scoperti al largo della Tracia, nei pressi dell'isola greca di Thasos, e più a sud nel triangolo compreso tra le isole greche di Lemnos, Skiros e Lesbos. Ma solo in seguito alle attività di ricerca scientifica condotte dalla Turchia nelle zone citate<sup>24</sup>, la Grecia intraprese azioni concrete per la tutela dei suoi diritti su di una piattaforma continentale non ancora demarcata, facendo ricorso contemporaneamente al Consiglio di Sicurezza, in base all'articolo 35, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite, e alla Corte Internazionale di Giustizia, chiedendo a quest'ultima di indicare misure cautelari, ex articolo 41 del suo Statuto, a salvaguardia dei propri diritti, in attesa di una sua decisione definitiva.

Il 25 agosto 1976, il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 395 (1976), invitò le parti «*to resume direct negotiations over their differences*» e rivolse loro l'appello «*to do everything within their power to ensure that these (negotiations) result in mutually acceptable solutions*». Il Consiglio, inoltre, «*invited Turkey and Greece in this respect to continue to take into account the contribution that appropriate judicial means, in particular the ICJ, are qualified to make to the settlement of any remaining legal differences which they may identify in connection with their present dispute*».

L'11 settembre 1976<sup>25</sup> la Corte internazionale di Giustizia rigettò la richiesta della Grecia di misure cautelari, pur constatando che le aree oltre il mare territoriale erano nei fatti «*areas in dispute*».

Successivamente, nel 1978<sup>26</sup>, la Corte decise che non aveva la competenza a derimere la questione, vista la riserva<sup>27</sup> posta dalla Grecia nel suo strumento di ratifica, in data 14 settembre 1931, all'Atto generale del 1928 per il regolamento pacifico della controversie internazionali, stipulato tra Grecia e Turchia in base all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale, di cui la Corte attuale è il successore.

In conformità con la decisione del Consiglio di Sicurezza e in vi-

<sup>24</sup> Nell'agosto 1976, una nave oceanografica turca, MTA Sismik I, scortata da unità della marina militare turca, intraprese ricerche di carattere vulcanologico sul fondo marino dell'Egeo, poco fuori le acque territoriali dell'isola greca di Lesbos. Una situazione analoga si era già verificata, nel maggio-giugno 1973, in seguito alle ricerche condotte dalla nave oceanografica turca Candarli.

<sup>25</sup> *Aegean Sea Continental Shelf, (Greece v. Turkey), Interim Protection, 11 September 1976, in ICJ Reports, 1976, 3 ss.*

<sup>26</sup> *Aegean Sea Continental Shelf, (Greece v. Turkey), Judgment, 19 December 1978, in ICJ Reports, 1978, 3 ss.*

<sup>27</sup> Il testo della riserva è il seguente: «*Son exclus des procédures décrites par l'Acte général [...]*».

b) *Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats et, notamment, les différends ayant trait au status territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de communication*».

sta del rigetto di competenza della Corte internazionale di Giustizia sulla questione, i due governi firmarono a Berna, l'11 novembre 1976, un accordo che li impegnava a istituire una commissione mista «*to study state practice and international rules on this subject with a view to educing certain priciples and practical criteria which could be of use in the delimitation of the continental shelf between the two countries*» nei successivi negoziati, e di astenersi «*from any initiative or act relating to the continental shelf of the Aegean Sea which might prejudice the negotiations*»<sup>28</sup>. Tale accordo è attualmente in vigore, ma di difficile applicazione in quanto soggetto a differenti interpretazioni<sup>29</sup>.

Ma esaminiamo, ora, cosa prevede la Convenzione delle N.U. sul diritto del mare a proposito della delimitazione della piattaforma continentale. La norma di riferimento, per il caso in esame, è quella dell'articolo 83 per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti, che così dispone:

«La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto dall'articolo 38 della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere un'equa soluzione.

Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

In attesa della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire ad intese provvisorie di natura politica e per non compromettere, durante il periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale...»<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Per il testo integrale dell'Accordo di Berna si veda in *ILM*, 1977, 13.

<sup>29</sup> La differenza di interpretazione è legata al significato da attribuire alla frase che obbliga i due Stati ad astenersi «*from any act or initiative relating to the continental shelf of the Aegean*»: essa significa l'intera piattaforma continentale che si estende al di sotto dell'alto mare, fuori del mare territoriale dei due paesi (posizione turca), o concerne solo l'area della piattaforma continentale dove, in passato, si sono manifestate le rivendicazioni di entrambi i paesi (posizione greca)?

<sup>30</sup> Alla III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, la Grecia aveva proposto che, in mancanza di un accordo, nessuno Stato aveva il diritto di estendere la sua sovranità sulla piattaforma al di là di una linea mediana, ciascun punto della quale era equidistante dai punti più prossimi delle linee-base, continentali o insulari, a partire dalle quali l'ampiezza della piattaforma continentale di ciascuno dei due Stati era misurata (Documento A/CONF.62/C.2/L.25, in *Troisième Conférence sur le droit de la mer, Documents officiels*, III, 235). La Turchia, al contrario, prevedeva di operare la delimitazione della piattaforma continentale mediante accordo, conformemente a equi principi e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresi, tra gli altri, la struttura geomorfologica e geologica del fondo del mare nella zona considerata, e delle circostanze speciali, quali la configurazione generale delle coste rispettive e l'esistenza di isole, isolotti o scogli nella zona (Documento A/CONF.62/C.2/L.34, in *Troisième Conférence sur le droit de la mer, Documents officiels*, III, 246 ss.).

L'articolo 83 è stato dalle parti rispettato solo nella parte in cui stabilisce che in attesa di un accordo definitivo, nel periodo transitorio, nessuno Stato deve pregiudicare con proprie azioni unilaterali lo status delle aree contese. Per il resto, esso diventa di difficile attuazione data l'assenza di qualsiasi specifico metodo di delimitazione, salvo un non meglio precisato richiamo al principio dell'equità. Infatti, il richiamo all'articolo 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, che dovrebbe fornire i criteri di delimitazione della piattaforma continentale, non è altro che un generico riferimento alle fonti del diritto internazionale, quali le convenzioni internazionali sia generali che particolari; la consuetudine; i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; e, come mezzi sussidiari per la determinazione di norme giuridiche, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni.

Il contenzioso, dunque, verte sul significato del solo elemento incontestato, su cui tutta la giurisprudenza internazionale è concorde, la cosiddetta «*fundamental norm*», che ha trovato la sua migliore formulazione nella sentenza sul caso Canada/USA sul Golfo di Maine (1983)<sup>31</sup>; questo comune denominatore di ogni delimitazione marittima prescrive che «... *delimitation is to be effected by the application of equitable criteria and by the use of practical methods capable of ensuring, with regard to the geographical configuration of the area and other relevant circumstances, an equitable result*».

Ma, per quanto questa norma fondamentale possa essere utile, ci si chiede se essa sia il solo elemento su cui fondare un giudizio di delimitazione marittima, oppure sia uno fra i tanti elementi necessari da valutare. E questo è esattamente il punto su cui c'è incertezza.

Nell'interpretare il concetto di equità, la Grecia si rifà alla disposizione dell'articolo 6 della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958, e cioè al principio dell'equidistanza<sup>32</sup>, in quanto sarebbe stato riconosciuto come principio base del diritto internazionale in vari casi della prassi. Nell'arbitrato anglo-francese (1977)<sup>33</sup>, la

<sup>31</sup> *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States), Judgment*, in *ICJ Reports*, 1984, 246 ss.

<sup>32</sup> Articolo 6 della Convenzione sulla piattaforma continentale (Ginevra - 1958): «Nel caso in cui una stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due o più Stati le cui coste si fronteggiano, la delimitazione della piattaforma continentale fra questi Stati è determinata mediante accordo fra questi Stati. In mancanza di accordo, e a meno che delle circostanze speciali non giustifichino un'altra delimitazione, questa è costituita dalla linea mediana, tutti i punti della quale sono equidistanti dai punti più prossimi delle linee-base a partire dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale di ciascuno di questi Stati. Nel caso in cui una stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due Stati limitrofi la delimitazione della piattaforma continentale fra questi Stati è determinata mediante accordo fra questi Stati. In mancanza di accordo, e a meno che delle circostanze speciali non giustifichino un'altra delimitazione, questa si opera con l'applicazione del principio dell'equidistanza dai punti più prossimi delle linee-base a partire dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale di ciascuno di questi Stati».

<sup>33</sup> *Anglo-French Case. Channel Continental Shelf Arbitration, (UK/France)*, Her Maje-

Corte arbitrale *ad hoc* affermò che, nel caso di Stati a coste opposte, pur avendo entrambi gli Stati ratificato la Convenzione di Ginevra del 1958, «*it must be difficult to find any material difference between the effect of Article 6 and the effect of the customary rule which also requires a delimitation based on equitable principles*»; tale principio sarebbe poi stato riaffermato, nel caso della delimitazione della piattaforma continentale Greenland/Jan Mayen<sup>34</sup>, dalla Corte internazionale di Giustizia: «*The fact that it is the 1958 Convention which applies to the continental shelf delimitation in this case does not mean that Article 6 thereof can be interpreted and applied without reference to customary law on the subject, or wholly independently of the fact that a fishery zone boundary is also in question in this waters*».

Questa posizione è stata sostenuta dalla Grecia anche, in sede di negoziato, alla Terza Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, dichiarando che l'articolo 83 stabilisce come regola principale il negoziato ma, che in assenza di accordo, nessuno Stato è autorizzato «*to extend its sovereignty beyond the median line*»<sup>35</sup>.

La Turchia, al contrario, non essendo firmataria della Convenzione del 1958 e facendo leva sulla sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 20 febbraio 1969 che, nel caso della delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord<sup>36</sup>, ha dichiarato il criterio dell'equidistanza non essere sorretto dalla consuetudine, ha chiesto l'applicazione del nuovo criterio della delimitazione equa. Sempre nella sentenza citata, la Corte ha, inoltre, delineato le modalità per arrivare alla delimitazione equa; essa «*doit operer par voie d'accord conformement a des principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de manière à attribuer, dans toute la mesure du possible, à chaque partie la totalité des zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son territoire sous le mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du territoire de l'autre*».

---

sty's Stationery Office, Misc. No. 15 (1978), Cmnd.7348.

<sup>34</sup> *Case Concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)* - 14 June 1993, in *ILR*, 62, 108 ss.

<sup>35</sup> *Doc.A/CONF.62/C.2/L.25*, in *UNCLOS III, Official Records*, III, 202.

Un problema a parte è costituito dalle isole greche di Kastellorizo (Megisti, in turco). Questo piccolo gruppo di isole occupa un'area di 4 miglia marine quadrate e la sua localizzazione è a 60 miglia marine ad est di Rodi, l'isola greca più vicina, e solo ad un miglio a largo dalla costa turca. L'applicazione del criterio della linea mediana, rivendicato dalla Grecia, provocherebbe in tal caso un'ampia deviazione della linea mediana che dovrebbe tracciare i confini marini tra i due Stati, comportando un grande vantaggio per la Grecia; infatti, l'area di mare territoriale e di piattaforma continentale che la Grecia guadagnerebbe direttamente dall'esercizio della sovranità su tali isole sarebbe di ben 5.240 miglia marine quadrate. Nel corso dei negoziati tra i due Stati, tuttavia, è sembrato che la modifica dell'effetto da attribuire a tali isole sia una concessione che il governo greco sarebbe anche disposto ad offrire in cambio di concessioni turche sul resto del Mare Egeo.

<sup>36</sup> *Affaire du plateau continental de la Mer du Nord (République Fédérale d'Allemagne c. Danemark; République Fédérale d'Allemagne c. Pays-Bas)* - Arrêt, 20 février 1969, in *CIJ Recueil*, 1969, 3 ss.

La Corte internazionale di Giustizia ribadì, in modo inequivocabile, l'importanza del principio di equità nella sentenza sul caso della delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo di Maine (1984)<sup>37</sup>, affermando che, sebbene i due Stati in causa fossero contraenti della Convenzione di Ginevra del 1958, la «*delimitation by agreement or by the application of equitable criteria to achieve an equitable result*» rappresenta la sola «*fundamental norm*» del diritto internazionale generale.

Ma, il concetto di «*equitable principles*» era già stato specificato dalla stessa Corte nel caso sulla delimitazione della piattaforma continentale tra Tunisia e Libia (1981)<sup>38</sup>, in cui si proclama che «*The term equitable solution in Articles 74 e 83 was regarded as comprising the idea of applying equitable principles by taking into account all relevant circumstances with a view to arriving at an equitable result*». Lo stesso principio veniva successivamente ribadito nella sentenza sulla delimitazione della piattaforma continentale tra Libia e Malta (1984)<sup>39</sup> come «*the principle of respect due to all such relevant circumstances*».

Tuttavia, solo la citata sentenza Tunisia/Libia, fornisce un elenco dettagliato delle «*relevant circumstances*»: «*the facts of geography or geomorphology*», «*the existence and interests of other States in the area, and the existing or potential delimitations between each of the Parties and such States*», «*the position of the land frontiera*», «*the conduct of the States concerned*», «*historic rights*» e «*a number of economic considerations*». Ne risulterebbe, quindi, come sostenuto dalla Turchia, che le circostanze speciali sono quelle circostanze suscettibili di modificare il risultato prodotto da un'applicazione automatica del principio di equidistanza.

Dall'esame di questa breve casistica giurisprudenziale possiamo trarre alcune conclusioni, tuttavia non sufficienti a determinare in modo inequivocabile degli specifici metodi di delimitazione della piattaforma continentale.

La prima osservazione riguarda il fatto che il principio dell'equidistanza sembra abbia regolato i rapporti tra gli Stati membri della Convenzione del 1958, ma solo come interpretato nell'arbitrato anglo-francese e nel caso Canada/USA sul Golfo di Maine, e cioè con una particolare attenzione al raggiungimento di un «*equitable result*». Il concetto di equità è stato, pertanto, introdotto prima ancora che la Terza Conferenza delle N.U. sul diritto del mare desse alla luce la Convenzione di Montego Bay. A ciò si aggiunga, però, che, già a partire

<sup>37</sup> *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v. United States), Judgment*, vedi *supra* nota 31.

<sup>38</sup> *Case concerning the Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya) – Judgment*, 14 April 1981, in *ICJ Reports*, 1982, 3 ss.

<sup>39</sup> *Libyan Arab Jamahiriya/Malta Continental Shelf Case – Judgment*, 21 March 1984, in *ICJ Reports*, 1985, 13 ss.

dalla giurisprudenza sulla delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord, è stato affermato che «*L'équité n'implique pas nécessairement l'égalité. Il n'est jamais question de refaire la nature entièrement et l'équité ne commande pas qu'un Etat sans accès à la mer se voie attribuer une zone de plateau continental, pas plus qu'il ne s'agit d'égaliser la situation d'un Etat dont les côtes son étendues et celle d'un Etat dont les côtes sont réduites. L'égalité se mesure dans un même plan et ce n'est pas à de telles inégalités naturelles que l'équité pourrait porter remède ... Il ne s'agit donc pas de refaire totalement la géographie dans n'importe quelle situation de fait mais, en présence d'une situation géographique de quasi-égalité entre plusieurs Etats, de remédier à une particularité non essentielle d'où pourrait résulter un injustifiable différence de traitement*»<sup>40</sup>.

La seconda e principale osservazione, legata alla sentenza della Corte internazionale di Giustizia nel caso Libia/Malta, è che «*while every case of maritime delimitation is different in its circumstances from the next, only a clear body of equitable principles can permit such circumstances to be properly weighed, and the objective of an equitable result, as required by general international law, to be attained*»<sup>41</sup>. Si sottolinea così una differenza netta tra l'applicazione degli «*equitable principles*» e le decisioni adottate *ex aequo et bono*. I principi equi avrebbero, dunque, un «carattere normativo» e farebbero «parte del diritto internazionale generale»; da ciò si desumerebbe, come sostenuto, a più riprese, dalla stessa Grecia, che «*a solution which seemed equitable to the judges would not, simply for this reason, equate to equity as a legal concept*»<sup>42</sup>.

Concludendo l'esame di questa variegata giurisprudenza, non ci resta che fare nostre le parole del giudice Oda, nella sua opinione dissenziente sul caso Tunisia/Libya<sup>43</sup>, che parlando del criterio da utilizzare per la delimitazione della piattaforma continentale lo definì «*the principle of non principle*», a voler sottolineare così che ogni caso di delimitazione è un *unicum* e deve essere regolato in funzione delle proprie circostanze di specie, ciò che conferisce al giudice o all'arbitro, che sono di volta in volta interpellati, un'ampia discrezionalità,

<sup>40</sup> *Affaire du plateau continental de la Mer du Nord (République Fédérale d'Allemagne c. Danemark; République Fédérale d'Allemagne c. Pays-Bas)*, Arrêt, vedi *supra* nota 36.

<sup>41</sup> *Libyan Arab Jamahiriya/Malta Continental Shelf Case – Judgment, 21 March 1984*, vedi *supra* nota 39.

<sup>42</sup> WEIL, *The Law of Maritime Delimitation-Reflections*, Cambridge, 1989, 183.

Tuttavia, già nel caso sulla piattaforma continentale del Mare del Nord (1969), la Corte internazionale di Giustizia ebbe occasione di sottolineare che il ricorso agli equi principi non va confuso con una soluzione *ex aequo et bono*. Non si tratta infatti «di applicare l'equità semplicemente come una rappresentazione della giustizia astratta, ma di applicare una regola di diritto che prescrive il ricorso ad equi principi, conformemente alle idee che hanno sempre ispirato lo sviluppo del regime giuridico della piattaforma continentale».

<sup>43</sup> *Case concerning the Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya)-Judgment, 14 April 1981*, vedi *supra* nota 38.

facoltà inevitabilmente soggettiva. Si deve, pertanto, constatare che soltanto attraverso un processo negoziale la Grecia e la Turchia potranno individuare i criteri da applicare al loro caso di specie e solo successivamente addivenire ad una composizione definitiva della disputa scegliendo uno dei mezzi pacifici di soluzione delle controversie internazionali indicati dall'articolo 33, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite.

Da ultimo, si noti che, sebbene la Grecia e la Turchia non abbiano ancora mostrato una reale intenzione di istituire una propria zona economica esclusiva<sup>44</sup>, la eventuale delimitazione di tali ZEE potrà portare a quegli stessi problemi che si hanno nella individuazione di criteri comuni per la delimitazione della piattaforma continentale, data la pressoché identica formulazione degli articoli 74 e 83 della Convenzione di Montego Bay, per quanto concerne gli Stati a coste opposte o adiacenti. Va tuttavia notato – senza voler entrare in una valutazione più ampia del problema – che nel Mediterraneo, a tutt'oggi, tutti gli Stati costieri si sono astenuti dall'istituire proprie ZEE, consapevoli che ciò avrebbe comportato l'eliminazione dell'alto mare, in quanto in nessun caso la distanza tra le due sponde del Mediterraneo supera le 400 miglia nautiche<sup>45</sup>, e avrebbe prodotto conseguenze negative anzitutto sulla libertà di navigazione<sup>46</sup>.

4. Un altro interessante problema è se le formazioni insulari hanno diritto a loro propri spazi marini o costituiscano circostanze speciali *per se* da tener conto nella delimitazione di detti spazi marini.

La norma convenzionale cui fare riferimento è l'articolo 121, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Montego Bay, che così dispone:

«Fatta eccezione per il disposto del paragrafo 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle

<sup>44</sup> Si noti che, tuttavia, la Turchia ha istituito nel 1964 una zona di pesca esclusiva contigua al mare territoriale e larga 6 miglia nautiche: «*In areas contiguous to Turkish territorial waters and extending up to 12 nautical miles from the baselines used for the measurement of territorial waters, the territorial waters regime is in force regarding fishing and exploitation of living resources*» (Art.8, *Territorial waters law, 476, 15 May 1964*). Al contrario, la Grecia, in base alla legge n.652 del 1915, esercita diritti di pesca esclusivi solo all'interno delle proprie acque territoriali, autorizzando le navi di Stati stranieri a pescare in dette acque solo a condizioni di reciprocità. Bisogna, inoltre, tener presente che, da quando la Grecia ha aderito all'Unione Europea, è la Commissione europea ad avere competenza esclusiva in materia di pesca, in base all'art.32 del Trattato CE. Per maggiori informazioni sul regime della pesca nel Mediterraneo si veda: Andreone G., *La pêche en Méditerranée*, in *Espaces et ressources maritimes*, 1999-2000, 258 ss.

<sup>45</sup> L'articolo 57 della Convenzione di Montego Bay stabilisce che «La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale».

<sup>46</sup> Sul problema della istituzioni di ZEE nel Mediterraneo si vedano: CONFORTI (a cura di), *La zona economica esclusiva*, Milano, 1983 e Leanza U. & Sico L., *Zona Economica Esclusiva e Mare Mediterraneo*, Napoli, 1989.

disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri.

Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale».

La Repubblica turca, tuttavia, non riconosce alle isole greche nell'Egeo un tale diritto, affermando che «*les îles sont au premier rang des 'circonstances spéciales'*»<sup>47</sup>, in quanto sono considerate un prolungamento naturale del proprio territorio<sup>48</sup>. Ciò sarebbe confermato dalla sentenza sulla piattaforma continentale del Mare del Nord, in cui la Corte internazionale di Giustizia ha dichiarato che «*The continental shelf area of, and dividing, opposite States can be claimed by each of them to be a natural prolongation of its territory. These prolongations meet and overlap, and can therefore only be delimited by means of a median line; and, ignoring the presence of islets, rocks and minor coastal projections, the disproportionately distorting effect of which can be eliminated by other means, such a line must effect an equal division of the particular area involved*». Inoltre, alla Terza Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, il governo turco ebbe a dichiarare, relativamente all'articolo 121, che «*The maritime spaces of the islands situated in the areas to be delimited are determined by the application of equitable principles. Hence Article 121 is not applicable to the islands located in the maritime areas which are subject to delimitation*» e che la Convenzione di Montego Bay «*can in no way be applied against Turkey, nor would Turkey be bound by any of its provisions, since such claims have no juridical validity*»<sup>49</sup>.

Ma queste argomentazioni non sembrano compatibili con il dispositivo dell'articolo 121 della Convenzione di Montego Bay del 1982 (quindi successiva alla citata pronuncia della CIG), che prevede un rinvio indiretto alle disposizioni dell'articolo 15, per la determinazione dei criteri di delimitazione del mare territoriale, e degli articoli 74 e 83, per la scelta rispettivamente dei criteri di demarcazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale anche delle isole,

<sup>47</sup> Si veda YOLGA, *Question de la démilitarisation du plateau continental de la mer Egée*, in «*The Aegean Issues: Problems and Prospects*», Foreign Policy Institute, 1989, 140.

<sup>48</sup> La Turchia, in sede di negoziati, alla III Conferenza delle N.U. sul diritto del mare, presentò, insieme ad Algeria, Iraq, Libia, Madagascar, Nicaragua, Romania e Camerun, un «*Draft Proposal on the Regime of Islands*», il quale prevedeva che le isole, situate sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato o che, in ragione della loro localizzazione geografica, influenzassero la normale piattaforma continentale o la zona economica esclusiva di un altro Stato, non avessero diritto a vedersi attribuita una propria zona economica o una propria piattaforma continentale [A/CONF.62/C.2/L.96, in UNCLLOS III, *Official Records*, Vol. VII, 84]. Inoltre, la Turchia ha sempre sostenuto, nel corso dei lavori della conferenza, che il progetto dell'articolo 121 non era accettabile in quanto «... *out of harmony with both international law and articles 15, 74 and 83*» [A/CONF. 62/SR. 127, in UNCLLOS III, *Official Records*, 10].

<sup>49</sup> Kirka Statement, in UNCLLOS III, *Official Records*, Vol. XVII.

salvo l'eccezione rappresentata dal paragrafo 3 dello stesso articolo 121<sup>50</sup>. Inoltre, anche la giurisprudenza internazionale successiva sembra confermare il diritto delle isole a propri spazi marini.

La Corte arbitrale *ad hoc* nel caso Saint-Pierre et Miquelon (1992)<sup>51</sup> ha osservato che «*the continental shelf in this area is a continuum characterized by the unity and uniformity of the whole seabed*»; tuttavia, se «*it is all one shelf, it cannot be considered as exclusively Canadian. Each coastal segment has its share of shelf*». Tuttavia, sono stati avanzati dubbi circa la portata generale di questa decisione, data l'insistenza, nella sentenza, sulla distinzione tra il caso di Saint-Pierre et Miquelon e quello delle isole del Canale, che ha portato alcuni autori a ritenere che la decisione sia significativa solo in relazione ad ipotesi di isole già definite *framework creative*, e che permanga una possibile situazione di specialità per le isole giacenti tra coste metropolitane. Tali dubbi svaniscono, però, se si esaminano i casi rilevanti della giurisprudenza successiva. Infatti, la Corte internazionale di Giustizia nel caso Greenland/Jan Mayen<sup>52</sup> ha sottolineato che «*the coast of Jan Mayen, no less than that of eastern Greenland, generates potential title to the maritime areas recognized by customary law*». E ha ribadito tale posizione nel caso sulla delimitazione della piattaforma continentale tra la Libia e Malta, dove la Corte indirettamente sanzionò il punto di vista delle due parti «*that the entitlement to continental shelf is the same for an island as for mainland*», dissipando, definitivamente, ogni dubbio relativo all'esistenza nel diritto internazionale generale del concetto di «prolungamento naturale», limitativo del diritto delle formazioni insulari a proprie zone marine<sup>53</sup>.

Da questa breve analisi, ci sembra di poter concludere che sia in base al diritto internazionale convenzionale, sia in base al diritto internazionale generale si possa affermare il diritto delle isole a vedersi attribuiti propri spazi marini, al pari dei territori continentali, e senza limitazioni che non siano la diretta conseguenza della delimitazione prioritaria di detti spazi. Ciò spiega la limitazione di carattere economico ed abitativo introdotta dall'articolo 121, paragrafo 3, della Convenzione del 1982 rispetto alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva, che sembra ormai costituire il contenuto anche

<sup>50</sup> La Commissione di Conciliazione nel caso Jan Mayen, nel 1981, considerò l'articolo 121 come corrispondente al diritto consuetudinario. Si veda *Continental Shelf Area between Iceland and Jan Mayen, Report and the Recommendations of the Conciliation Commission to the Governments of Iceland and Norway*, in *ILM*, Vol. XX, 1981, 797 ss.

<sup>51</sup> *Case Concerning the Delimitation of Maritime Areas between Canada and the French Republic*, 10 June 1992, in *ILM*, 31, 1149 ss.

<sup>52</sup> *Case Concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denemark v. Norway) - 14 June 1993*, vedi *supra* nota 34.

<sup>53</sup> Il concetto di «prolungamento naturale» risulta essere già accantonato dalla decisione della Commissione di conciliazione Norvegia/Islanda nel caso Jan Mayen (1977) e dalle sentenze della Corte internazionale di Giustizia nei casi Golfo di Maine (USA/Canada - 1983), Guinea Bissau/Senegal (1989), Libia/Malta (1984) e Guinea/Guinea Bissau (1985).

della norma generale. Al contempo, si deve rilevare, che possono esservi casi in cui la relazione tra un'isola e il continente sia qualificata come «circostanza speciale»<sup>54</sup>, ai fini del raggiungimento di una soluzione equa di delimitazione di uno spazio marino. Ma qui non è il titolo giuridico delle isole a generare spazi marini che viene messo in discussione<sup>55</sup>, piuttosto l'individuazione esatta dell'estensione di tale spazio; in questo caso si tratta, allora, di conseguire una delimitazione di detto spazio che consenta di valutare l'importanza dell'isola nell'ambito dell'intero quadro di riferimento geografico e di tutte le altre circostanze rilevanti ai fini della delimitazione stessa.

5. Gli incidenti relativi alla sovranità dell'isolotto di Imia/Kardak<sup>56</sup>, nel 1995, e all'isola di Gavdos<sup>57</sup>, nel 1996, hanno aperto un nuovo fronte nel contenzioso greco-turco circa l'esistenza di «*Gray Areas of Sovereignty*» nel Mare Egeo. È necessario, pertanto, procedere ad un esame dei titoli legali che i due Stati pretendono di possedere sulle isole egee.

Secondo l'approccio turco alla questione, la Grecia eserciterebbe legalmente la sovranità solo su quelle isole dell'Egeo che le sono state nominalmente cedute o che sono state indicate in maniera esplicita nei trattati internazionali.

Le norme internazionali cui fare riferimento sono contenute nel

<sup>54</sup> Si vedano i più volte citati casi Mar del Nord (RFT/Danimarca; RFT/Paesi Bassi - 1969), arbitrato anglo-francese (1977), Golfo del Maine (USA/Canada - 1983) e Libya/Malta (1984).

<sup>55</sup> Il giudice Schwebel, nella sua opinione separata nell'ambito del caso Jan Mayen, affermò che un'isola non è mai «*conceived to be of itself a special circumstance which affects its own castal projections*» (*Case Concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denemark v. Norway) - 14 June 1993*, vedi *supra* nota 34).

<sup>56</sup> L'incidente di Imia/Kardak, del 25 dicembre 1995, è legato al naufragio della nave-cargo turca, Figen Akat, che rifiutò l'aiuto delle autorità greche, dichiarando di trovarsi in acque territoriali turche e di voler ricevere assistenza dalla Turchia. Solo in seguito ad un accordo con la compagnia turca, proprietaria della nave, la Figen Akat fu rimorchiata da una nave greca nel porto turco di Gulluk. Tuttavia, il 29 novembre il Ministro degli Affari Esteri turco in una Nota verbale all'Ambasciata greca ad Ankara affermò che l'isoletta di Kardak (Imia) era parte del territorio turco e amministrativamente della provincia di Mugla. Il 10 gennaio 1996, l'Ambasciata greca indirizzò una Nota verbale di risposta al Ministro degli Affari Esteri turco rigettando le pretese turche e sottolineando che la sovranità turca sull'isoletta in questione era decaduta in seguito agli accordi bilaterali italo-turchi del 1932, e che essa era stata successivamente ceduta alla Grecia, con il resto delle isole del Dodecanesso, in base al Trattato di Parigi del 1947. (Per maggiori approfondimenti su tale disputa si veda: *Débat: des îlots contestés entre la Grèce et la Turquie (Economidès C.P. Les îlots d'Imia dans la Mer égée: un différend créé par la force; Pazarci H., Différend gréco-turc sur le statut de certains îlots et rochers dans la Mer égée: un réponse à Mr. C.P. Economidès; Economidès C.P., Quelques commentaires sur l'article de Mr. H. Pazarci)*, in *RGDIP*, 1997, 325 ss.).

<sup>57</sup> Durante la pianificazione dell'esercitazione militare NATO, denominata «*DYNAMIC MIX 1996*», a Napoli, che si sarebbe dovuta svolgere nell'area di Creta (Grecia), il rappresentante turco sottopose uno rapporto (datato 30 maggio 1996), in base al quale la Turchia si opponeva all'inclusione dell'isola di Gavdos (situata a sud-ovest di Creta) nell'area di esercitazione a causa del «*disputed status of property*» dell'isola.

Trattato di Pace di Losanna (24 luglio 1923); esse sono l'articolo 12, il quale stabilisce che *«La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des Articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Tenedos et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'Article 15...»*, e l'articolo 15 con cui *«La Turquie renonce en faveur de l'Italie à tous ses droits et titres sur les îles ci-après énumérées, à savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarponto, Casos (Casso), Piscopis, (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Meros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), et Cos (Kos) actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que sur l'île de Castellorizzo»*.

La Grecia replica, alle affermazioni turche, facendo riferimento a due norme dello stesso Trattato di Losanna, la cui formulazione sembrerebbe non dare adito ad alcuna ambiguità interpretativa, l'articolo 12, il quale afferma che *«... Sauf stipulation contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque»* e l'articolo 16, il quale sancisce che *«La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit,... sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces... îles étant réglé ou à régler par les intéressés...»*. Dunque, la Turchia eserciterebbe la sua sovranità solo sulle isole che sono situate entro tre miglia dalla sua costa e rinuncia a tutti i diritti sulle altre isole dell'Egeo.

Tuttavia, la questione che rimane incerta è l'esatto significato della parola *«îles»*, utilizzata nel Trattato di Losanna.

La Grecia osserva che, al tempo della firma del Trattato di Losanna, non vi era ragione di fare riferimento alle differenti tipologie delle formazioni insulari. Gli effetti che una formazione insulare potevano avere sulla delimitazione delle zone marittime erano ancora sconosciuti e, quindi, vi era una assenza di distinzione tra le formazioni insulari in termini di grandezza e popolazione. Pertanto, isolotti e scogli sarebbero da considerarsi sempre delle isole sul piano del diritto internazionale.

La Turchia replica affermando che alcune disposizioni del Trattato di Losanna utilizzano i termini *«îles»* e *«îlots»* in maniera distinta; il paragrafo 2 dell'articolo 6 dispone che *«à moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles de la côte»*, la medesima distinzione è presente nell'articolo 15, che attribuisce all'Italia le isole

del Dodecanneso e «*les îlots qui en dépendent*», ma «*l'île de Castellorizzo*» senza «*îlots*» dipendenti, infine lo stesso articolo 16 in cui la Turchia rinuncia a tutti i suoi diritti «*sur les îles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité*», non fa menzione alcuna di «*îlots*». Lo spirito in cui fu redatto il trattato lascierebbe, così, intendere che vi sia una differenza tra le differenti formazioni insulari, anche se ciò non è desumibile direttamente dal processo verbale della Conferenza di Losanna. Come conseguenza, la Turchia rinunciarebbe in base all'articolo 16 unicamente alle isole, isolotti e scogli della regione che sono stati attribuiti espressamente all'Italia o alla Grecia in base ad una disposizione del Trattato di Losanna, restando sotto la sua sovranità residuale, e risalente a prima del Trattato di Losanna, tutte le altre formazioni insulari<sup>58</sup>. Ma, anche qualora questa tesi non fosse accettata, e si arrivasse alla conclusione che, nell'articolo 16 del Trattato di Losanna, l'impiego del termine «*îles*» copre in maniera generale sia le isole propriamente dette che gli isolotti e gli scogli, la Turchia sottolinea come da nessuna parte si fa menzione della sorte degli isolotti e scogli che non siano attribuiti, in base all'articolo 16, alla Grecia o all'Italia. In questa ipotesi, lo stesso articolo 16 dispone che il destino di queste formazioni insulari che non è ancora regolato, lo debba essere in base ad accordi tra le parti interessate, e la Turchia ha ancora il diritto di partecipare alla determinazione del loro destino in quanto uno degli Stati interessati. La Repubblica Turca, infatti, rinunciando in base agli articoli 12 e 15 del Trattato di Losanna ad ogni titolo o diritto sulle isole ivi menzionate, allo stesso tempo non avrebbe rinunciato ai suoi interessi su quelle stesse, perché tali isole erano sotto la sua sovranità fino al 1923 e poiché esse si trovano in una regione marittima in prossimità delle proprie coste e acque territoriali. Dunque, il suo consenso è necessario per regolare la sorte di queste formazioni insulari. Poiché, questo consenso non è stato mai concesso tranne che nel quadro della Convenzione italo-turca del 4 gennaio 1932 per la sorte degli isolotti in prossimità dell'isola di Castellorizzo e di Karaada nella baia di Bodrum<sup>59</sup>, il destino di tutti gli altri isolotti e scogli che non rientrano nominal-

<sup>58</sup> In una dichiarazione del 15 maggio 1999, il Presidente turco Demirel ribadiva: «*As far as we are concerned there is, indeed, a grey area in the Aegean. The sovereignty over the islets and rocks within this gray area has not been settled by existing treaties. As things stand at the moment, the heir to the Ottoman Empire is the Turkish Republic, and, therefore, according to international practice, when treaties are not clear about the status of certain territories that once belonged to a particular State, these tend to be handed over automatically to the successor State*».

<sup>59</sup> La Convenzione italo-turca (Ankara - 4 gennaio 1932) regola in dettaglio la questione della sovranità degli isolotti situati tra le coste dell'Anatolia e l'isola di Castellorizzo (gli articoli 1 e 2 enumerano gli isolotti che appartengono alla Turchia e l'articolo 3 quelli che appartengono all'Italia), oltre che la delimitazione delle acque territoriali di dette isole (articolo 5). La Convenzione entrò in vigore il 10 maggio 1933 ed è stata registrata presso il Segretariato della Società delle Nazioni.

mente nelle disposizioni degli articoli 12 e 15 del Trattato di Losanna, sia nella regione in prossimità delle isole del Dodecanneso sia a nord di quelle, devono in ogni caso essere regolate con la partecipazione della Turchia e non unilateralmente dalla Grecia. Inoltre, riferendosi alle argomentazioni greche circa l'ultima parte dell'articolo 12, che stabilisce la sovranità della Turchia su tutte le isole che non si trovino entro le tre miglia dalla costa anatolica, come base per escludere la Turchia da ogni interessamento sul destino delle altre isole egee, il governo di Ankara fa osservare che nessuna disposizione del Trattato di Losanna esclude la possibilità che la Turchia possa esercitare diritti sovrani su formazioni insulari che si trovino oltre la linea indicata delle tre miglia.

Tuttavia, la Grecia evidenzia quello che sarebbe un altro argomento a suo favore, il fatto che prima delle crisi di Imia/Kardak e di Gavdos e della formulazione della teoria delle «*Gray Areas*», la Turchia non aveva mai contestato la sovranità greca sugli isolotti e scogli oggetto del contendere; ci si deve dunque domandare quali siano gli atti statali, il cui compimento possa essere considerato condizione necessaria e sufficiente a che si possa parlare di sovranità di uno Stato su un determinato territorio, a prescindere da titoli giuridici dell'attribuzione della sovranità stessa.

La giurisprudenza internazionale e la dottrina sembrano essere concordi in materia. Nell'arbitrato sull'Isola di Palmas è stato affermato che «*although continuous in principle, sovereignty cannot be exercised in fact at every moment on every point of a territory. The intermittence and discontinuity compatible with the maintenance of the right necessarily differ according as inhabited or uninhabited regions are involved...*»<sup>60</sup>; allo stesso modo, nel caso *Minquiers and Ecrehos*, il giudice Carnerio, nella sua opinione individuale, dava la seguente descrizione degli elementi che devono essere presi in considerazione circa l'occupazione di isolotti e scogli facenti parte di un arcipelago: «*The occupation of the principal islands of an archipelago must also be deemed to include the occupation of islets and rocks in the same archipelago, which have not been actually occupied by another State*»<sup>61</sup>.

Anche la prevalente dottrina si è basata su medesime considerazioni per affermare i diritti di sovranità in casi analoghi; a titolo esemplificativo citiamo le posizioni del Prof. I. Brownlie, il quale sottolinea come «*it is generally admitted that slight activity will suffice in*

<sup>60</sup> *Island of Palmas arbitration*, in *U.N. Reports of International Arbitral Awards*, Vol. 2, 1928, 889.

<sup>61</sup> *Minquiers and Ecrehos (France/United Kingdom)*, ICJ Reports, 1953; Individual Opinion Levi Carneiro, 99. Si noti che, nel passaggio citato, il termine «arcipelago» è usato nel suo significato geografico, «un gruppo di isole», e non già nella sua accezione legale utilizzata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.

*the case of uninhabited or remote areas*»<sup>62</sup>, e, del Prof. D.W. Bowett, il quale ha sostenuto che «*where an island can properly be regarded as part of a larger geographical unit it may be sufficient for a State to demonstrate its sovereignty in relation to the unit as a whole, even though no particular act of sovereignty has been manifested on the individual island*»<sup>63</sup>.

Tuttavia, si osservi, che lo status delle isole del Dodecanneso, dopo la Seconda Guerra mondiale, è mutato con il Trattato di Pace di Parigi (10 febbraio 1947). L'Italia, in base all'articolo 14 di detto trattato, ha ceduto alla Grecia in piena sovranità «*les îles du Dodécanèse ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis, (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos), et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents*» e ha rinunciato, in base all'articolo 43, «*à tous les droits et intérêts qu'elle peut avoir en vertu de l'article 16 du Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923*».

La disposizione concernente la sovranità della Grecia sulle isole del Dodecanneso è identica a quella dell'articolo 15 del Trattato di Losanna, salvo che per due eccezioni: l'espressione «*îlots qui en dépendent*» è sostituita da quella «*d'îlots adjacents*»; l'isola di Castellorizzo non compare più alla fine della disposizione, ma alla fine dell'enumerazione delle isole. È sorto, quindi, un problema giuridico circa l'interpretazione dell'articolo 14 e il suo coordinamento con il vecchio articolo 15 del Trattato di Losanna.

Per la Turchia i due termini «*dépendent*» e «*adjacent*» si equivalgono, in quanto l'Italia non poteva trasferire alla Grecia che quegli isolotti sui quali essa aveva ottenuto un titolo di sovranità in base all'articolo 15 del Trattato di Losanna, dunque continuerebbero ad essere esclusi dall'elenco delle isole del Dodecanneso gli isolotti dipendenti dall'isola di Castellorizzo. La Grecia è su una posizione diametralmente opposta. Infatti, al momento della firma del Trattato di Parigi, il governo di Atene depositò una dichiarazione interpretativa in cui affermava che le isole adiacenti al Dodecanneso «*comprend tous les îlots qui se trouvaient au moment de l'entrée de l'Italie en guerre sous la souveraineté de l'Italie*»<sup>64</sup>, senza che alcuna obiezione fosse sollevata dagli altri Stati firmatari del trattato.

Questa dichiarazione fatta dalla Grecia, è, dalla stessa, concepita come una riserva, cioè «una dichiarazione unilaterale, quale che sia la

<sup>62</sup> BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford, 1990, 144.

<sup>63</sup> BOWETT, *The Legal Regime of Islands in International Law*, Oceana Publications, 1979, 53.

<sup>64</sup> Sul trasferimento di responsabilità sulle isole del Dodecanneso, si veda *Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom and the Royal Hellenic Government Concerning the Transfer of the Responsibility for the Administration of the Dodecanese Islands*, Athens, 31 March and 7 April 1947, United Kingdom Treaty Series, Vol. 201, 201 ss.

sua articolazione o denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo»<sup>65</sup>. La riserva posta dalla Grecia esprime, dunque, una particolare interpretazione di una specifica norma del trattato ed ha valore solo nei confronti degli altri Stati firmatari del medesimo<sup>66</sup>. La Turchia non ha partecipato alla Conferenza e al Trattato di Parigi e, di conseguenza, la riserva è per essa una *res inter alios acta*<sup>67</sup>. Su queste basi, almeno per quanto riguarda il contenzioso sulla sovranità degli isolotti adiacenti o dipendenti dalle isole del Dodecanneso, si potrebbe porre la parola fine e l'articolo 15 del Trattato di Losanna dovrebbe considerarsi abrogato per un cambiamento fondamentale delle circostanze<sup>68</sup>.

Si tenga presente che per l'identificazione delle isole sotto sovranità italiana, la Grecia, oltre a richiamare l'articolo 15 del Trattato di Losanna, fa riferimento alla Convenzione italo-turca del 4 gennaio 1932 e al successivo Accordo di delimitazione marittima del 28 dicembre 1932<sup>69</sup>.

Ma se sul valore vincolante del primo accordo non vi sono contestazioni da parte turca<sup>70</sup>, per quanto concerne l'accordo del dicembre 1932, la Turchia non è dello stesso avviso, in quanto non fu regolarmente ratificato dalla Grande Assemblea Nazionale Turca, come richiesto dall'articolo 26 dell'allora Costituzione turca per l'entrata in vigore degli accordi internazionali, e non fu registrato presso la Società delle Nazioni, in violazione dell'articolo 18 del Patto di detta organizzazione<sup>71</sup>. La Grecia ha replicato affermando che l'allora ministro degli Affari Esteri turco in una nota del 20 novembre 1935, inviata al proprio omologo italiano, dichiarava che «*le procès verbal du 28 décembre 1932 et les cartes y annexées font partie inhérente à l'accord du 4 janvier 1932*», lasciando così intendere che l'accordo in questione aveva forza vincolante tra i due Stati. Per quanto rileva il

<sup>65</sup> Questa è la definizione di «riserva» contenuta nell'articolo 2, lett. d), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).

<sup>66</sup> Sul valore giuridico delle riserve ai trattati si veda: BARATTA, *Gli effetti delle riserve ai trattati*, Milano, 1999.

<sup>67</sup> Si veda ECONOMIDES, *The Legal Regime of Greek Islands of the Aegean Sea*, Athens, 1989, 162 ss.

<sup>68</sup> Articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).

<sup>69</sup> L'Accordo italo-turco del 28 dicembre 1932, al punto 30, indica la linea di frontiera marittima tra l'isola di Castellorizzo (Italia) e la Turchia: «*à moitié distance entre Kardak (Rks)*», cioè gli scogli d'Imia che sono situati dal lato italiano, «*et Kato I (Anatolie)*» situata sul lato turco.

<sup>70</sup> Si veda *supra* nota 59.

<sup>71</sup> Sul problema della validità internazionale dell'Accordo di delimitazione marittima del 28 dicembre 1932, si veda, per la posizione greca, ECONOMIDÈS, *Les îlots d'Imia dans la mer égée: un différend créé par la force* e, per la posizione turca, PAZARCI, *Différend gréco-turc sur le statut de certains îlots et roches dans la Mer Egée: une réponse à Mr. C.P. Economidès*, entrambi in *RGDIP*, 1997, 323 ss.

problema della registrazione dell'accordo presso la Società delle Nazioni, la Grecia fa presente che in base alla raccomandazione della 1<sup>a</sup> Commissione dell'Assemblea della Società delle Nazioni (5 settembre 1921) «*Les acts d'ordre purement technique ou administratif n'intéressant pas les relations politiques internationales et ceux qui ne sont que des règlements techniques précisant sans rien modifier un acte déjà enregistré ou qui sont destinés à assurer l'exécution d'un tel acte pourront ne pas être présentés aux fins d'enregistrement*»<sup>72</sup>, e l'accordo italo-turco del dicembre 1932 delimitando nel dettaglio il tracciato di una frontiera marittima, già definita in base ad un precedente trattato, è da considerarsi un accordo di natura puramente tecnica.

In base alle argomentazioni delle due parti, ci sembra di poter affermare, pertanto, che se è vero che l'accordo del dicembre 1932 sia stato concluso in violazione del diritto interno della Turchia, è sempre possibile per la Turchia invocare validamente il vizio del consenso secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)<sup>73</sup>. Ma se vi è qualche perplessità che una tale norma facesse parte del diritto internazionale generale già negli anni trenta, nessun dubbio, invece, può essere sollevato riguardo alla mancata registrazione di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 18 del *Covenant* della Società delle Nazioni, in quanto dalla lettera dello stesso articolo si ricava che i trattati non registrati non sono vincolanti per le parti<sup>74</sup>.

6. Per concludere questo nostro studio, rimane da esaminare, sia pure brevemente, un altro aspetto del contenzioso greco-turco, quello che riguarda le pretese della Turchia alla smilitarizzazione delle isole greche dell'Egeo orientale, in base alle clausole dell'articolo 13 del Trattato di Pace di Losanna e dell'articolo 4 della Convenzione di Losanna sul regime degli Stretti, firmati entrambi il 24 luglio 1923.

Il primo degli articoli citati afferma che «*With a view to ensuring the maintenance of peace, the Greek Government undertakes to observe the following restrictions in the islands of Mytilene, Chios, Samos*

<sup>72</sup> Questa risoluzione, che non è stata formalmente adottata dall'Assemblea della Società delle Nazioni, avrebbe non di meno influenzato la dottrina e la pratica degli Stati: si veda al riguardo ROUSSEAU, *Principes Généraux du Droit International Public*, t.1, *Introduction et Sources*, Paris, 1944, 306.

<sup>73</sup> Articolo 46, paragrafo 1, della Convenzione sul diritto dei trattati (1969): «Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale».

<sup>74</sup> Articolo 18 del *Covenant* della Società delle Nazioni: «Ogni trattato o impegno internazionale concluso in avvenire da un Membro della società dovrà essere immediatamente registrato per conto del Segretariato e pubblicato al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio prima di essere registrato».

and Nikaria: 1) No naval base and no fortification will be established in the said islands. 2) Greek military aircraft will be forbidden to fly over the territory of the Anatolian coast. Reciprocally, the Turkish Government will forbid their military aircraft to fly over the said islands. 3) The Greek military forces in the said islands will be limited to the normal contingent called up for military service, which can be trained on the spot, as well as to a force of gendarmerie and police in proportion to the force of gendarmerie and police existing in the whole of the Greek territory». L'articolo 4 della Convenzione di Losanna sul regime degli Stretti dispone, invece, che «*Seront démilitarisées les zones et îles ci-après:... Dans la Mer Egée, les îles de samothrace, Lemnos, Imbros, Tenedos et les Iles aux Lapins*». Vi sono, dunque, due differenti regolamentazioni che riguardano la smilitarizzazione delle isole egee.

La Grecia afferma che la Convenzione di Losanna è stata abrogata nel suo insieme dalla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 che regolava il regime degli Stretti, in quanto nel preambolo è espressamente sancito che le parti contraenti «*ont résolu de substituer la présente Convention à la Convention signée à Lausanne le 24 juillet 1923*». Questo sarebbe assolutamente conforme al diritto internazionale, poiché, un trattato, in base alla regola *lex posterior derogat priori*, può essere abrogato da un trattato successivo, concluso dalle stesse parti contraenti del primo trattato e nella medesima materia<sup>75</sup>. La Turchia, al contrario, insiste sul fatto che la Convenzione di Montreux abbia modificato solo il regime degli Stretti, cioè lo status di un'area geografica in cui le isole in questione non rientrerebbero.

La posizione turca sembra essere priva di sostanziali argomentazioni giuridiche, tanto più se si tiene presente che, in sede di ratifica della Convenzione del 1936, il ministro degli Affari Esteri turco R. Aras, ebbe a dichiarare, innanzi alla Grande Assemblea Nazionale Turca, che «*Les stipulations concernant les îles de Lemnos et de Samothrace appartenant à la Grèce voisine et amie, qui avaient été démilitarisées par la Convention de Lausanne de 1923, se trouvent aussi abrogées par la Convention de Montreux, ce dont nous nous réjouissons également*»<sup>76</sup>.

Dubbi sono, invece, legati agli effetti giuridici che l'articolo 13 del Trattato di Losanna espleterebbe ancora, dato che nessun trattato successivo, come evidenziato dalla Turchia, lo avrebbe abrogato formalmente. Tuttavia, si tenga presente che la Grecia nell'ambito del Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa (1990)<sup>77</sup> ha indicato le

<sup>75</sup> Articolo 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969).

<sup>76</sup> Si veda *Journal de compte-rendus de la Grande Assemblée, tome 12, séance du 31 juillet 1936*, 309. Da questo Journal risulta, inoltre, che la Convenzione di Montreux venne ratificata dalla Grande Assemblea con voto unanime dei membri presenti e senza alcuna riserva.

<sup>77</sup> *Treaty of Conventional armed Forces in Europe, Paris - 19 November 1990*.

forze militari che sono di stanza sulle isole di Lemnos, Lesbos, Chios e Samos, qualificandole numericamente, e che tale accordo è stato firmato e ratificato dalla Turchia. Ne deriverebbe che la Repubblica Turca abbia implicitamente riconosciuto la caducità del citato articolo 13.

Un'altra questione controversa è quella relativa alla smilitarizzazione delle isole del Dodecanneso. L'articolo 14 del Trattato Pace di Parigi afferma, infatti, che «*L'Italie cède à la Grèce, en pleine souveraineté les îles du Dodécannèse ci-après énumérées, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sémi (Symi), Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les îlots adjacents. Ces îles seront démilitarisées...*»<sup>78</sup>.

Le osservazioni avanzate dalla Grecia si basano sul fatto che la Turchia non essendo uno Stato firmatario del Trattato di Pace di Parigi con l'Italia, non avrebbe alcun diritto a reclamare l'applicazione di una clausola di detto trattato. Infatti, conformemente all'articolo 30, par. 4, lett. b, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, i rapporti tra Grecia e Turchia non possono essere regolati che dal Trattato di Losanna, da entrambi sottoscritto, dove non vi è alcuna questione relativa alla smilitarizzazione del Dodecanneso. Queste considerazioni, che facciamo nostre, visto anche che l'articolo 30, par. 4, lett. b, è la semplice trascrizione di una norma internazionale generale, dovrebbero porre fine a ogni rivendicazione turca, relativamente a questo particolare aspetto del contenzioso.

Si ricordi, comunque, che nell'ambito di una soluzione della questione sulla smilitarizzazione delle isole greche dell'Egeo orientale vi è un ostacolo giuridico all'uso di uno dei mezzi pacifici che le parti potrebbero scegliere di utilizzare, ovvero il ricorso alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia, data la specifica riserva posta dalla Grecia al suo atto di adesione, nel 1994, al Trattato sull'Unione Europea Occidentale per le materie riguardanti misure militari a carattere difensivo, in quanto legate ai suoi «*national security interests*»<sup>79</sup>.

<sup>78</sup> L'Annesso XIII, lett. D, facente parte integrante del Trattato di Parigi e avente lo stesso valore delle disposizioni principali (art. 85), dà una definizione dei termini «*démilitarisation*» e «*démilitarisés*», concernenti gli articoli 11, 14, 49 e l'articolo 3 dell'Annesso VI, e che è così formulata: «*Aux fins du présent Traité, les termes «démilitarisation» et «démilitarisés» doivent s'entendre comme interdisant sur le territoire et dans les eaux territoriales en cause, toutes installations et fortifications navales, militaires ou d'aviation militaire ainsi que leurs armements; les obstacles artificiels, militaires, navals ou aériens; l'utilisation de bases par des unités militaires, navales ou d'aviation militaire ou le stationnement permanent ou temporaire de ces même unités; l'instruction militaire sous toutes ses formes et la fabrication de matériel de guerre. Cette interdiction ne vise pas le personnel de sécurité intérieure, limité en nombre à l'exécution de tâches de caractère intérieur et pourvu d'armes qui peuvent être transportées et servies par une seule personne, ainsi que l'instruction militaire nécessaire à un tel personnel.*».

<sup>79</sup> Secondo un parere dell'Assemblea dell'UEO, la riserva posta dal governo greco, in quanto modificativa dell'articolo X del Trattato di Bruxelles modificato, doveva figurare nel

7. La controversia greco-turca ha conosciuto vari tentativi di soluzione, basti ricordare l'Accordo di Berna del 1976<sup>80</sup>, il Summit di Montreux del 1978<sup>81</sup>, il Meeting di Davos del 1988<sup>82</sup> e quello di Madrid del 1997<sup>83</sup>, che hanno cercato di porre le basi su cui costruire un sincero e amichevole dialogo, dando priorità all'individuazione delle procedure per la soluzione pacifica della controversia.

La divergenza tra i due paesi è il risultato di un differente modo di percepire il contenzioso che li divide, che per la Grecia è di natura esclusivamente giuridica, mentre per la Turchia di natura prevalentemente politica<sup>84</sup>, ma soprattutto scaturisce da una non consolidata giurisprudenza e da una non univoca dottrina circa le modalità e i criteri da utilizzare per la delimitazione delle aree marine sottoponibili alla sovranità nazionale.

Il processo negoziale che ha visto coinvolto i due paesi, a tutt'oggi, non ha condotto ad alcun concreto risultato, tanto che la Grecia reputa più efficace adire la Corte internazionale di Giustizia, ex articolo 36, paragrafo 1, del suo Statuto, anche per risolvere solo singoli aspetti del contenzioso. La Turchia, viceversa, richiamandosi alla Risoluzione 395/1976 del Consiglio di Sicurezza, sostiene che le due parti sono obbligate ad impegnarsi in negoziati «*with a view to realise an agreement and not simply to proceed to formal negotiations*»<sup>85</sup>, e di conseguenza rimprovera alla Grecia di essersi impegnata nei negoziati bilaterali solo in quanto ritenuti una condizione preliminare da soddisfare prima di adire la Corte internazionale di Giustizia.

---

Protocollo d'adesione e essere, così, accettata da tutti gli Stati membri dell'organizzazione (*Question n°330 de l'Assemblée de l'UEO posée au Conseil le 26 avril 1995, Document 1469 de l'Assemblée de l'UEO du 16 juin 1995*). Nella sua risposta, il Consiglio dell'UEO sottolineò che il contenuto della nota verbale che accompagnava il deposito da parte della Grecia dello strumento di ratifica della sua adesione all'organizzazione corrisponde alla riserva fatta dalla Grecia stessa al momento dell'accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia (*Réponse du Conseil communiquée à l'Assemblée de l'UEO le 12 juin 1995, Document 1469 du 16 juin 1995*). Secondo il parere del Consiglio, dunque il mantenimento di questa riserva, comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati firmatari del Protocollo di adesione della Grecia, è pienamente conforme all'articolo X, paragrafo 2, del Trattato di Bruxelles modificato.

<sup>80</sup> Per il testo dell'Accordo di Berna (11 novembre 1976), si veda *supra* nota 28.

<sup>81</sup> Al termine del Summit venne rilasciato un Comunicato congiunto (11 marzo 1978).

<sup>82</sup> Per il testo del Comunicato congiunto di Davos, si veda *The Week in Review*, Greek Embassy Press and Information Service, Washington D.C., 1 February 1988, No. 4/88.

<sup>83</sup> Per il testo della Dichiarazione di Madrid (8 luglio 1997), si veda sul sito del Dipartimento di Stato USA <http://www.usinfo.state.gov>.

<sup>84</sup> Il 24 aprile 1978, l'ambasciatore turco nei Paesi Bassi, in una lettera inviata alla Corte internazionale di Giustizia, affermò che «*D'autre part, les échanges diplomatiques susmentionnés montrent à l'évidence que les questions en suspens entre la Grèce et la Turquie sont de nature hautement politique, mettant en cause l'équilibre délicat établi par le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et l'ensemble des relations territoriales et politiques des deux pays*».

<sup>85</sup> BILGE, *The Situation in the Aegean*, in «The Aegean Issues: Problems and Prospects», Foreign Policy Institute, 1989, 74.

Eppure, il contenzioso greco-turco dovrebbe essere archiviato al più presto, se è sincera l'aspirazione della Repubblica Turca a soddisfare pienamente ai pre-requisiti posti dagli organi comunitari alla sua domanda di adesione all'Unione Europea, di cui una delle principali è la soluzione pacifica della disputa sull'Egeo.

Con il Consiglio Europeo di Helsinki (10/11 dicembre 1999), la Turchia è stata ammessa nella lista dei candidati all'adesione all'Unione Europea; ma è stato ribadito che i negoziati ufficiali con il governo di Ankara inizieranno solo quando si perverrà ad una soluzione pacifica dei contrasti esistenti con la Grecia, in materia di confini ed altre questioni annesse. Il governo turco ha accettato tali condizioni, che prevedono «il principio della composizione pacifica delle controversie in conformità della Carta delle Nazioni Unite<sup>86</sup>» e «in caso contrario, ... sottoporre entro un ragionevole lasso di tempo simili controversie alla Corte internazionale di Giustizia». Inoltre, il Consiglio europeo si è riservato il diritto di riesaminare «la situazione di ogni controversia insoluta, in particolare per quanto riguarda le ripercussioni sul processo di adesione e allo scopo di promuovere la composizione attraverso la Corte internazionale di Giustizia, al più tardi entro la fine del 2004»<sup>87</sup>.

Conformemente alle richieste dell'Unione Europea, in occasione del Vertice di Skopije del *European South-East Cooperation Process* (25 ottobre 2000), il primo ministro turco, B. Ecevit, ha proposto al suo omologo greco, C. Simitis, la disponibilità a ricorrere ad un arbitrato internazionale per la soluzione delle contese territoriali esistenti tra i due paesi<sup>88</sup>. Ciò verrebbe incontro al desiderio della Grecia di giungere ad una soluzione giuridica della controversia.

Ma, più di recente, le speranze legate ad un incisivo ruolo politico-diplomatico dell'Unione Europea per una rapida soluzione della disputa greco-turca ha subito un battuta d'arresto, dal momento che, dando il via libera al Partenariato per l'adesione con la Turchia (8 marzo 2001)<sup>89</sup>, anche sulla spinta di urgenti considerazioni legate alla contingente crisi economica turca, il Consiglio dell'UE ha specificato che la soluzione della disputa sullo status dell'Egeo (e della questione

<sup>86</sup> La Carta delle Nazioni Unite in tema di soluzione pacifica delle controversie, all'articolo 33, paragrafo 1, stabilisce che «Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguire una soluzione mediante, negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta».

<sup>87</sup> Paragrafo 4 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki del 10 - 11 dicembre 1999.

<sup>88</sup> Si veda *Vertice dei Balcani a Skopije. Più vicine Serbia e Albania*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 ottobre 2000.

<sup>89</sup> *Council Decision of 8 March 2001 on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions in the Accession Partnership with the Republic of Turkey (2001/235/EC)*, *Official Journal L 58*, 28.2.2001, 1 ss.

di Cipro) non rappresenta più una condizione per l'ingresso della Turchia nell'Unione, ma solo un criterio dal quale dipenderà il futuro «dialogo politico» tra la Repubblica Turca e l'Unione Europea.